

AVVISO RETTIFICA

BANDO SRD12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

In data 30 marzo 2026 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL parchi e valli del LECCHESE la rettifica per “errata-corrige” delle pagine di seguito riportate.

Il bando corretto è pubblicato nella sezione BANDI DI FINANZIAMENTO del sito www.gallecchese.it

5.1 Interventi ammissibili

L’Azione è volta a coprire gli investimenti necessari per la prevenzione dei danni alle foreste: prevenzione degli incendi boschivi, dissesto idrogeologico e altre calamità naturali.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

Tipologia A - Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto, antincendio.

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture del sottobosco, nei viali parafulco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;

Tipologia B - Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF)

- interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per realizzare sistemazioni di versanti a rischio di frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere e infrastrutture funzionali alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

Tipologia C - Monitoraggio, prevenzione e lotta antincendio

- miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi,
- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi;

5.2 Spese ammissibili per gli interventi

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- Spese di acquisto di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione dell’incendio boschive e altri pericoli naturali;
- Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione;
- Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
- Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino di
 - opere di ingegneria naturalistica,
 - viabilità forestale e silvo- pastorale,
 - sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB

Inoltre, per ciascuna Tipologia di Intervento sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

Tipologia A - Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto, antincendio.

Spese relative all’effettuazione di interventi di miglioramenti di soprassuoli mediante una o più delle seguenti operazioni:

- a) sfolli e ripuliture di cedui e fustaie;
- b) diradamenti e tagli di curazione;
- c) spalcatore e tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati;
- d) asportazione del materiale forestale deperiente;
- e) allestimento del materiale, compresa la scortecciatura per motivi fitosanitari¹
- f) esbosco, compreso l’eventuale montaggio e smontaggio di gru a cavo (blonden) fino all’imposta;

¹ Nel caso di interventi di prevenzione che prevedano la scortecciatura per motivi fitosanitari, il rischio della presenza dell’organismo nocivo deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico, ossia compreso nel Programma Fitosanitario Regionale gestito dal Servizio Fitosanitario Regionale.

- i. relazione generale accompagnata dalla delimitazione georeferenziata dell'area d'intervento (tramite poligoni in formato vettoriale shapefile con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84) e dalla documentazione fotografica). Nel caso di interventi di Tipologia A (interventi selvicolturali) devono essere riportati anche:
1. la quota media e la pendenza media dell'area boscata oggetto dell'intervento,
 2. la descrizione dei principali parametri forestali e dei tipi forestali presenti e l'età media del popolamento, la stima del materiale legnoso ritraibile e del relativo valore di mercato, indicando le piante da tagliare (numero, massa e motivazioni del taglio), l'incidenza delle piante danneggiate (in % sulla massa), il volume (m3) e i metodi di esbosco;
- ii. relazioni tecniche e specialistiche;
 - iii. elenco dei mappali interessati;
 - iv. elaborati grafici di dettaglio;
 - v. cartografia con localizzazione dei piazzali della viabilità temporanea e definitiva per gli interventi di tipologia A – interventi selvicolturali;
 - vi. calcoli esecutivi delle strutture (non richiesti per gli interventi selvicolturali)
 - vii. piano di sicurezza e di coordinamento
 - viii. cronoprogramma;
 - ix. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - x. computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
 - xi. indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento e quadro d'incidenza della manodopera;
 - xii. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita (non richiesti per le Tipologie A – Interventi selvicolturali);
 - xiii. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - xiv. provvedimento di approvazione del progetto stesso, nel caso di Ente Pubblico.
2. qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario (allegato 10), oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della legge 203/1982 «Norme sui contratti agrari». Per i terreni conferiti in gestione ai Consorzi forestali, l'autorizzazione ad effettuare gli interventi non è richiesta qualora l'atto di conferimento del proprietario specifichi l'assenso ad eseguire gli interventi previsti (o equivalenti a quelli previsti dalla domanda di aiuto);
3. per gli interventi di **Tipologia B - Sistemazioni idraulico Forestali (SIF)**, in alternativa alla documentazione di cui al punto precedente, provvedimento dell'Ente forestale competente che autorizza, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. 31/2008, la realizzazione diretta degli interventi su proprietà altrui a causa di gravi processi di degrado o motivi di pubblica incolumità;
4. per gli interventi selvicolturali ricadenti in aree demaniali, estremi della concessione e attestazione del pagamento del canone per l'anno 2026 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
5. qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente deve allegare:
- a. in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica, una dichiarazione, attestata dal tecnico progettista, che l'intervento sia conforme alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, indicandone con precisione i riferimenti regolamentari, in modo da permettere la verifica puntuale in istruttoria;
 - b. in caso di progetto esecutivo, tutte le autorizzazioni o nulla osta, necessarie in base alla normativa vigente, rilasciate dal competente Ente gestore, e gli esiti della valutazione di incidenza, che attestino la compatibilità dell'intervento proposto con le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000" e/o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.
6. per gli interventi di Tipologia B - Sistemazioni idraulico Forestali (SIF), sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale, il nulla osta idraulico, rilasciato dall'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) competente; per gli interventi sul reticolo idrico minore, il nulla osta rilasciato dal Comune.
7. preventivi di spesa necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto. I preventivi di spesa devono essere presentati nel caso di acquisto di attrezzature per la prevenzione degli incendi boschivi:
- I preventivi di spesa devono:
- 1) essere indirizzati al richiedente;
 - 2) essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) presentare il progetto esecutivo (se non presentato già contestualmente alla domanda di aiuto) entro la scadenza fissata al paragrafo 16.1;
- c) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4, fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;
- d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal progetto d'investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- e) non cambiare per un periodo di 5 anni successivo all'erogazione del saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- f) non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo all'erogazione del saldo,
- g) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- h) realizzare gli interventi secondo le indicazioni del paragrafo 16.4 e nel rispetto del r.r. 5/2007;
- i) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- j) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel progetto;
- k) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 20, lettera f);
- l) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito al paragrafo 16.5;
- m) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- n) rispettare, in presenza di altri finanziamenti pubblici, i limiti di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- o) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo:
<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>
- p) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 16. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.
- q) rispettare la normativa relativa al Codice dei Contratti pubblici.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera l) **e di cui alla lettera n)** comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Inoltre, la decadenza totale è disposta anche nel caso di presentazione da parte del beneficiario di dichiarazioni non veritiere e in caso di esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera m) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera n) comporta il mancato riconoscimento della spesa eccedente l'intensità dell'aiuto.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera o) alla lettera p) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è riportata nell'Allegato 7 delle presenti disposizioni attuative.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (lettera q) da parte dei beneficiari pubblici comporta l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione relativa alle tipologie di irregolarità è individuata con decreto del dirigente pro tempore Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA di OPR pubblicato sul sito di OPR: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>

indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile;
- dell'art. 8 "Cumulo", e di quanto previsto dal paragrafo 9 delle presenti disposizioni attuative, ai sensi del quale il contributo concesso può essere cumulato con altri aiuti di Stato purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto dal medesimo Regolamento. In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto,

comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;

- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) 2022/2472, secondo cui gli aiuti per la prevenzione delle foreste sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 43 e al capo I del medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'art. 43, par. 2, del Regolamento, sono finanziabili i seguenti costi ammissibili:

- a) realizzazione di infrastrutture protettive;
- b) piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale;
- c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione.

Ai sensi del par. 3 dell'art. 43, non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'articolo 34 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2472.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 43, solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

Ai sensi del par. 6 dell'art. 43, nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico. L'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che causano o possono causare un danno sarà individuato un organismo scientifico pubblico. Le specie di organismi nocivi ai vegetali che causano o possono causare un danno sono individuate dal competente Servizio Fitosanitario Regionale.

Ai sensi del par. 7 del medesimo articolo 43, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con i piani di protezione delle foreste di cui al paragrafo 2 delle presenti disposizioni.

Come previsto dall'art. 8 dell'art. 43, non sono concessi aiuti alle imprese per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

L'intensità di aiuto, conformemente all'art. 43, par. 9, è limitata al 100% dei costi ammissibili.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- O. 23 Numero di operazioni o di unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori dell'azienda
- R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi di mitigazione e adattamento al clima nelle zone rurali
- R.39 Numero di imprese rurali, comprese quelle della bioeconomia, sviluppate con il sostegno della PAC

Inoltre, dovranno essere raggiunti anche gli indicatori di risultato previsti dalla SSL relativi a:

- Superficie interessata dagli interventi
- Numero di interventi

31.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co.2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

FASE	PERIODO/TERMINE
Pubblicazione del bando	13 marzo 2026
Chiusura presentazione domande	12 giugno 2026
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	Entro il 12 ottobre 2026
Approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro il 27 ottobre 2026

TEMPISTICHE PER BENEFICIARI CHE HANNO PRESENTATO IL PROGETTO ESECUTIVO CON LA DOMANDA

FASE	PERIODO/TERMINE
Inizio dei lavori	Entro 120 gg dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento
Conclusione dei lavori	Entro 18 mesi dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento
Presentazione domanda di saldo	Entro 60 gg dalla fine lavori
Presentazione domanda di saldo, con penalità per ritardo	Dal 61° al 90° giorno dalla fine lavori

TEMPISTICHE PER BENEFICIARI CHE HANNO PRESENTATO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA CON LA DOMANDA

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione del progetto esecutivo	Entro 90 gg dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento
Verifica del progetto esecutivo e comunicazione da parte dell'AFCP competente del quadro economico definitivo	Entro 60 gg dal ricevimento del progetto esecutivo
Inizio dei lavori	Entro 120 gg dall'approvazione del progetto esecutivo
Conclusione dei lavori	Entro 18 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo (e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2028)
Presentazione domanda di saldo	Entro 60 gg dalla fine lavori
Presentazione domanda di saldo, con penalità per ritardo	Dal 61° al 90° giorno dalla fine lavori

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CLASSI DI RISCHIO DEI COMUNI DEL PIANO AIB

ALLEGATO 2 – COSTI STANDARD

ALLEGATO 3 – PIANO INVESTIMENTO ACQUISTI ATTREZZATURE ANTINCENDIO BOSCHIVO

ALLEGATO 4 - TABELLA ATTRIBUTI

ALLEGATO 5 - FOGLIO CALCOLO PER LA DIMENSIONE D'IMPRESA

ALLEGATO 6 - RICHIESTA DI VARIANTE

ALLEGATO 7 – RIDUZIONI

ALLEGATO 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ALLEGATO 9 – TABELLA CRITERI PER AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO

ALLEGATO 10 – MODELLO ATTO NOTORIO PER ASSENSO PROPRIETÀ